



COMUNE DI MONTE SAN SAVINO

Provincia di Arezzo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 32 - del 30-05-2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2022.

L'adunanza del Consiglio ha luogo nell'anno duemilaventidue, il giorno trenta del mese di maggio alle ore 18:30, nella sala consiliare, in seduta Ordinaria Pubblica, in Prima convocazione.

=====

Prospetto delle presenze

Cognome Nome	Carica	Presente/Assente
SCARPELLINI MARGHERITA GILDA	SINDACO	P
VANNI ILARIA	CONSIGLIERE	P
ROMANELLI SIMONE	CONSIGLIERE	A
RAMPINI ERICA	CONSIGLIERE	P
MEACCI NICOLA	CONSIGLIERE	P
GINEPRI GIUSEPPE	CONSIGLIERE	P
MAINA ALESSIO CLEMENTE	CONSIGLIERE	P
PETRONI DAMIANO	CONSIGLIERE	P
LACHI MARTINA	CONSIGLIERE	A
LIBERATORI AMULIO	CONSIGLIERE	P
BARONI ORIETTA	CONSIGLIERE	P
BENNATI GIANNI	CONSIGLIERE	A
CHELI ALESSANDRA	CONSIGLIERE	A
PAGLIAI MARZIO	ASS.RE EXTRACONSILIARE	P

IL PRESIDENTE:	SCARPELLINI MARGHERITA GILDA
SEGRETARIO GENERALE:	CARIDI FRANCO

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 32 del 30-05-2022 - pag. 1 - COMUNE DI MONTE SAN SAVINO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte San Savino ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

Premesso che la seduta odierna di Consiglio Comunale si svolge presso la Sede comunale ed in modalità telematica con collegamento da remoto, in ottemperanza alla comunicazione del Sindaco in data odierna, del Consigliere comunale Petroni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i. ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

RICHIAMATE:

- la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- la determinazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno*

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 32 del 30-05-2022 - pag. 2 - COMUNE DI MONTE SAN SAVINO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte San Savino ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

- l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 così statuisce: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”;

- l’art. 1, comma 683 della citata L. 147/2013 testualmente dispone: “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia..” nonché il precedente comma 651 laddove si prescrive che: “Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158”

- il D.L. 17 maggio 2022 n. 50 cd. D.L. AIUTI all’art. 43, comma 11, espressamente recita “All’articolo 3, comma 5-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “Nell’ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell’anno di riferimento, il termine per l’approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”;

- la Circolare n. 19 del 02.03.2022 del Ministero dell’Interno ha disposto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli Enti Locali;

- l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: “A decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

- il DM 20 luglio 2021 reca le specifiche tecniche del formato elettronico per l’invio telematico delle delibere tariffarie e regolamentari relative alle entrate dei Comuni;

- l’art.13 comma 15 ter del suddetto decreto in base al quale le rate scadenti prima del 1 dicembre sono calcolate sulla base delle tariffe dell’anno precedente (2021) mentre le rate scadenti successivamente al 1 dicembre sono calcolate, a saldo, sulla base delle tariffe deliberate per l’anno 2022, con eventuale conguaglio sulle prime rate;

- l’art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l’applicazione del Tributo Provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

PRESO ATTO che la competente Autorità di ambito “ATO TOSCANA SUD” ha provveduto con deliberazione dell’Assemblea n. 16 del 17/05/2022 e con successiva determinazione del Direttore Generale n. 128 del 18/05/2022, a validare il PEF 2022 di cui al comma 683 dell’art. 1 L. 147/2013 ed all’art. 8 del DPR 158/99 per il territorio del Comune di Monte San Savino ammontante complessivamente ad € 1.672.430 (di cui € 437.110,00 per costi fissi ed € 1.235.319,00 per costi variabili) cui deve aggiungersi il tributo provinciale per l’esercizio di funzioni di tutela protezione ed igiene ambientale (TEFA) ex art. 19 del D.Lgs. 504/1992 e comma 666 dell’art. 1 L. 147/2013 approvato nella misura deliberata dalla Provincia di Arezzo del 4,7% sull’importo di cui sopra che pertanto risulta definitivamente essere fissato in un totale di € 1.751.034,21;

DATO ATTO che l’approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l’anno 2022;

CONSIDERATO che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, secondo il metodo MTR-2 approvato con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/0/2021, dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti e Ambiente (ARERA);

VALUTATO che la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativa alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa più volte citata;

VISTE le disposizioni recate dal D.P.R. 158/99 che prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione;

RILEVATO che detti costi desunti dal piano finanziario, sia per la quota fissa che per quella variabile, sono ripartiti fra le due macroclassi di utenze, sulla base dei criteri dettati dal D.P.R. n. 158/99;

VERIFICATO che il decreto predetto fissa determinati coefficienti per il calcolo della tariffa (come di seguito specificati), individuati in misura variabile a seconda che la popolazione del Comune superi o meno i 5.000 abitanti, con un’ulteriore differenziazione per area geografica (Nord, Centro e Sud);

PRESO ATTO che l’importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento Ka, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali;

CONSIDERATO che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento Kb;

RILEVATO che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente Kc, scelto all’interno di un *range* stabilito dal D.P.R. n. 158/99, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;

ATTESO che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti Kd, stabiliti dal D.P.R. n 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

VISTI i seguenti documenti elaborati dall'Ufficio Tributi:

- Proposta tariffaria per l'anno 2022 con indicazione della ripartizione dei costi, come risultanti dal PEF, a carico delle utenze domestiche e non domestiche;
- Prospetto dei coefficienti Kc e Kd da applicare alle utenze non domestiche per l'esercizio 2022;
- Prospetto dei coefficienti Ka e Kb da applicare alle utenze domestiche per il 2022;

DATO ATTO che la tariffa concretamente proposta dall'Ufficio comunale si articola in fasce di utenza domestica e non domestica e che le utenze non domestiche sono distinte per classi di attività, secondo quanto previsto dall'art. 4 del citato D.P.R. n. 158/1999, nonché dal Regolamento comunale della tassa sui rifiuti (TARI) vigente;

ACCERTATO che la proposta tariffaria 2022 predisposta dall'ufficio tributi, oltre ad essere conforme con tutti i parametri definiti dal DPR 158/1999, risulta conforme con le disposizioni della norma sopra citata non ravvisandosi coefficienti Ka, Kb, Kc e Kc eccedenti rispetto ai limiti di legge;

VALUTATO altresì che le tariffe risultanti dalle elaborazioni effettuate dall'Ufficio competente in base al PEF 2022 rispettano le prescrizioni di cui all'art. 4 Allegato A della delibera ARERA 363/2021 relativa al limite di crescita annuale delle entrate tariffarie, determinato come segue:

tariffarie, determinato come segue:

- Tasso di inflazione programmata:	1,7%	-
- Coefficiente recupero della produttività:	0,20%	+
- Coeff. per il miglioramento previsto della qualità <i>QL</i>	2,00%	+
- Coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale <i>PG</i>	1,51%	+
- Coefficiente per decreto legislativo n. 116/20 <i>C116</i>	0,00%	=

LIMITE MASSIMO DI VARIAZIONE ANNUALE 5,01%

CRESCITA ENTRATE 2022/2021 1,05%

CONSIDERATO che il comma 660 della L. 147/2013 testualmente dispone: *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può' essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”*

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 32 del 30-05-2022 - pag. 5 - COMUNE DI MONTE SAN SAVINO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte San Savino ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

RICHIAMATO il comma 1 dell'art. 22bis del vigente Regolamento comunale per la disciplina della Tassa Comunale sui Rifiuti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 04/08/2014 modificato ed integrato con successive deliberazioni: *“Ai sensi dell'art. 1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147., le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata ai centri di raccolta, hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa calcolata sulla base delle quantità ponderate di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell'anno solare precedente.*

- *riduzione del 5 % della quota variabile al raggiungimento di Kg. 50 ponderati*
- *riduzione del 10% della quota variabile al raggiungimento di Kg. 100 ponderati”;*

RITENUTO di confermare altresì un incentivo sotto forma di bonus da erogare ai contribuenti delle utenze domestiche che, nell'anno 2021, hanno effettuato conferimenti al centro di raccolta secondo le seguenti modalità:

- conferimenti da kg. 31 a kg. 50,99 ponderati come da regolamento € 20,00;
- conferimenti da kg. 51 a kg. 98,99 ponderati come da regolamento € 30,00;
- conferimenti da kg. 99 a kg. 148,99 ponderati come da regolamento € 40,00;
- conferimenti maggiori di kg. 149 ponderati come da regolamento € 50,00.

Gli incentivi sotto forma di bonus saranno applicati in sede di emissione del saldo Tari;

RILEVATO che, in base alle considerazioni di cui sopra, è stato quantificato l'importo complessivo delle agevolazioni in una somma di € 15.000,00 stanziata nel cap. 5788 del Bilancio di Previsione 2022;

RITENUTO in conclusione:

- di approvare le suddette tariffe TARI conformemente alla proposta dell'ufficio competente riconoscendone la coerenza rispetto all'impianto regolamentare, alle previsioni di gettito contenute nel bilancio di previsione 2022 e all'esercizio equilibrato dell'imposizione tributaria in relazione alla ragionevole ripartizione del costo tra utenze domestiche e non domestiche, al variare del numero di componenti del nucleo familiare (cosiddetto quoziente familiare) per le utenze domestiche ed ai coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti per le diverse categorie di utenze non domestiche;
- di finanziare le riduzioni tariffarie per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche facendo ricorso alle risorse presenti nel bilancio di previsione per l'annualità 2022 in attuazione del comma 660 art. 1 della L. 147/2013;

PRESO ATTO che a causa della mancanza del numero legale la seduta della 1° Commissione Consiliare non si è tenuta, come da comunicazione del 28.05.2022 Prot. n. 10480, depositata agli atti;

ACQUISITO altresì ai sensi dell'art. 239, comma 1 lett c) del Dlgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2 bis del dl 174/2012, il parere dell'Organo di Revisione Economico Finanziaria.

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000, firmati digitalmente ed allegati al presente provvedimento;

UDITA l'illustrazione da parte dell'Assessore Pagliai e gli interventi dei Consiglieri comunali, separatamente verbalizzati;

CON VOTI:

- favorevoli 6 (Sindaco e Consiglieri: Vanni, Rampini, Meacci, Maina e Petroni);
- contrari 3 (Consiglieri Liberatori, Baroni e Ginepri);
- astenuti 0;

D E L I B E R A

- 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Di approvare, per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 1 comma 683 della L. 147/2013 nonché dell'art. 8, comma 4 del D.P.R. n.158/99 e in applicazione dell'art. 12 del Regolamento della tassa sui rifiuti, sulla base del piano finanziario validato dall'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale ATO Toscana Sud, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), distinte per utenze domestiche e non domestiche, nelle misure riportate nel prospetto immediatamente seguente:

PER LE UTENZE DOMESTICHE

NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente del nucleo familiare	0,512285	130,219838
2 componenti del nucleo familiare	0,559939	182,307774
3 componenti del nucleo familiare	0,607594	234,395709
4 componenti del nucleo familiare	0,655248	286,483645
5 componenti del nucleo familiare	0,696946	377,637532
6 o più componenti del nucleo familiare	0,732687	442,747452

UTENZE NON DOMESTICHE

N°	Categoria di utenza	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
1	Associazioni, biblioteche, musei, scuole (luoghi di culto)	0,478185	2,126034
2	Cinematografi e teatri	-----	-----
3	Autorimesse e magazzini senza vendita diretta	0,407633	1,806188
4	Campeggi, Distributori di carburanti, Impianti sportivi	0,634967	2,803355
5	Stabilimenti balneari	-----	-----
6	Autosaloni, Esposizioni	0,438989	1,926601
7	Alberghi con ristorante	0,846622	3,744078
8	Alberghi senza ristorante	0,666323	2,935056
9	Case di cura e di riposo	0,697679	3,089334
10	Ospedali	-----	-----
11	Uffici, agenzie, studi professionali	0,783909	4,515471
12	Banche ed istituti di credito	0,674162	2,968922
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta ed altri beni durevoli	0,823105	3,687634
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,940691	4,515471
15	Negozi particolari quali filateria, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,627127	2,671653
16	Banchi di mercato beni durevoli	-----	-----
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,862300	3,612377
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,776070	3,424232
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,987726	4,357429
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,697679	3,085572
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,689840	3,047943
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	2,547707	11,262338
23	Mense, birrerie, amburgherie	2,508511	12,605690
24	Bar, caffè, pasticceria	1,920579	8,485323
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,411037	6,020628
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,168025	5,155163
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,315938	14,637652
28	Ipermercati di generi misti	-----	-----
29	Banchi di mercato generi alimentari		

DELIBERA DI CONSIGLIO n. 32 del 30-05-2022 - pag. 8 - COMUNE DI MONTE SAN SAVINO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Monte San Savino ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

30	Discoteche, night club	-----	-----
31	Agriturismi con ristorante	0,846622	3,744078
32	Case vacanze, affittacamere, agriturismo senza ristorazione	0,666323	2,935056
33	Attività di trasformaz. agro-alimentare, cantine vinicole	0,337081	1,505157

3) Di dare atto che verranno applicate le seguenti riduzioni tariffarie nell'anno 2022:

- Ai sensi dell'art. 1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147., le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata ai centri di raccolta, hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa calcolata sulla base delle quantità ponderate di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell'anno solare precedente.

- riduzione del 5 % della quota variabile al raggiungimento di Kg. 50 ponderati

- riduzione del 10% della quota variabile al raggiungimento di Kg. 100 ponderati

- un incentivo sotto forma di bonus da erogare ai contribuenti delle utenze domestiche che, nell'anno 2021, hanno effettuato conferimenti al centro di raccolta secondo le seguenti modalità:

- conferimenti da kg. 31 a kg. 50,99 ponderati come da regolamento € 20,00;

- conferimenti da kg. 51 a kg. 98,99 ponderati come da regolamento € 30,00;

- conferimenti da kg. 99 a kg. 148,99 ponderati come da regolamento € 40,00;

- conferimenti maggiori di kg. 149 ponderati come da regolamento € 50,00.

Gli incentivi sotto forma di bonus saranno applicati in sede di emissione del saldo Tari;

- Si prende atto che la copertura delle agevolazioni di cui al punto sopra, fino a € 15.000,00, è assicurata nel bilancio di previsione 2022, al cap. 5788.

4) Di dare atto che sull'importo dovuto a titolo di TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, all'aliquota deliberata dalla Provincia di Arezzo pari al 4,70%.

5) Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale nel formato elettronico di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

Con separata votazione:

- favorevoli 6 (Sindaco e Consiglieri: Vanni, Rampini, Meacci, Maina e Petroni);
- contrari 0;
- astenuti 3 (Consiglieri Liberatori, Baroni e Ginepri);

il presente atto viene reso immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'art. 1324 del D, Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., stante l'urgenza di approvare le tariffe della TARI entro il termine di legge fissato al 31/05/2022;

(33/GM/ac)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

SCARPELLINI MARGHERITA GILDA

SEGRETARIO GENERALE

CARIDI FRANCO